

QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I. - RESTITUZIONE A CHI E COME FARSI

Tizio doveva una determinata somma a Sempronio. Muore Sempronio: Tizio dice: Non voglio, che sappiano il mio debito tutti quelli, che non lo sapevano. Posso presumere la volontà del creditore: gli farò celebrare delle Messe in numero corrispondente alla somma dovuta. Due Confessori avevano detto a Tizio, che poteva farlo. Un terzo disse che non poteva: e che si doveva agli eredi: e le Messe non bastavano. Dopo la celebrazione delle Messe Tizio ricorre alla S. Penitenzieria, disposto a seguire il parere del terzo, se vi fosse tenuto; ma avendo operato in buona fede ed essendogli molestissimo cercare gli eredi del creditore, sebbene dimorino nella stessa città di Tizio e di far sapere agli altri il fatto, prega umilmente il Sacro Tribunale di degnarsi a voler ratificare come valida la restituzione suddetta ed a dichiararlo libero da ogni obbligo di giustizia. Tizio aveva esposto, che aveva fatto celebrare Messe ed altre pie opere in suffragio del defunto creditore, impiegandovi più della somma dovuta (ricevuta a prestito dal defunto; che ammontava a L. 130).

La S. Penitenzieria rispose: « Cum agatur de jure tertii, condonationi locum non esse; et summam de qua in precibus restituendam esse haeredibus defuncti » - 7 febbraio 1899. (*Monitore Ecclesiastico*, vol. I, pag. 440: - allora non vi erano gli *Acta Ap. Sedis* oggi Periodico ufficiale).

A me pare, che la cosa sia chiara per sè. Quanto alla difficoltà di trovare gli eredi, non si sostiene: all'*Anagrafe* si trova tutto: parimente l'altra difficoltà di far conoscere il debito.

II. - LA MATERIA GRAVE NEL FURTO

Anche nei secoli addietro si volle (e con ragione) assegnare al furto una materia **grave assolutamente, sempre**, venisse fatto il furto anche al primo ricco del mondo; e questo era ed è necessario a salvaguardare la proprietà privata, perchè non vi sia chi dica: « Tizio, Sempronio etc. sono ricchissimi; la sottrazione anche di migliaia di lire, anche in una volta, non la sentono neppure, cioè non ne soffrono: dunque coraggio avanti ». Sì, assegnò una materia sempre grave; s'intende in mezzo a infinite discussioni da parte dei Teologi. Diciamo brevemente:

I. Per la gravità **relativa** si diede da molti come norma il necessario alla persona, a cui si ruba e alla sua famiglia (S. Alfonso, I, III, n. 527). Ma il P. Bucciaroni, fa osservare che in certi casi anche la privazione del necessario al solo individuo, anzi la privazione di una parte notevole del necessario all'individuo può essere materia relativamente grave. (*Enchiridion Morale*, Romae, 1887, n. 4 e 5. Vedi anche le *Congregazioni del Clero Romano*, 1887). La regola non è veramente chiara (io ammette anche S. Alfonso (I, 3, n. 527): però è abbastanza buona. Conchiude (e mi pare **apte**) il Gennaro (III, 252). « *Hæc regula statui posse videtur (quamquam non omnino omnibus aptam): Materia relative gravis dicenda est pecunia quam quis in singulos dies necesse habet expendere, ut suis suorumque necessitatibus consulat. Ex qua regula sequitur graviter peccare qui operariis diurnam mercedem surripit: nam regulariter salarium sustentationi operarii ejusque famulae æquivalet* ». E vedi, per qualche particolare, il Genicot, I, n. 507; il Bucciaroni, I, n. 1599 e il Vermeersch, II, 411.

II. Quanto alla materia **assolutamente** grave è chiaro, che si debba tener conto per determinarla (se pur si può) della maggiore o minor abbondanza e del valore del denaro. Riconobbero questo anche gli antichi (sono citati nel Gury - Palmieri, Frati, 1898, vol. I, n. 607, (6)): nel qual numero 607 l'insigne Teologo Palmieri conclude: « *Audivi alios viros doctos, qui ob valde in dies immutatum pecuniae pretium, vellent nunc materiam absolute gravem eam esse, quae centum plus minus francos exæquet; quibus haud aegre assentimus* », e ciò nel 1898, cioè molti anni prima del **guerrone**.

Il Palmieri è riportato dal Genicot, I, n. 507, edit. VI, 1909: parimenti dal Gennaro, n. 251, il quale commenta e mi pare **jure merito**: « *Porro qui ante bellum ad materiam absolute gravem requirebant summam centum libellarum hodie et quamdiu permanserit hodierna rerum conditio, haud immerito dixerint, non esse materiam absolute gravem, saltem apud nos, quae non pertingit ad libellas fere quatercentas; et fortasse fuerint in eis qui majorem summam requirant* » e cita in nota il Vermeersch, *Theol. Mor. principia, responsa, consilia*, v. II, n. 411.

III. Tornando alla quantità **relative** grave, i Teologi osservano, che il padrone della cosa sottratta può essere meno contrario in certi casi (meno disgustato e meno danneggiato); per es. se il furto vien commesso dai figli, dai congiunti stretti, come la moglie, dai domestici.

Per i congiunti molte volte, la materia sarà grave, se è doppia di quella che è tale per gli estranei. Quanto ai domestici, dice il Gennaro (vol. III, n. 254), se sono cose che il padrone suole custodire con cautela, la materia deve essere la stessa; quantunque il De Lugo la esiga maggiore. Se sono cose, che il padrone non suole custodire, p. es., cibi, bevande, sarà più largo il padrone stesso, tanto più, se il domestico consuma egli stesso quella roba. (Si potrà **presumere**, che conceda di più; e in certi casi risulterà, che non permette, come non permette agli estranei).

Gli autori considerano anche il caso, in cui il furto è commesso in più riprese, a poco a poco. Se già vi fosse l'intenzione di arrivare ad **una quantità** (o relativamente o assolutamente) **grave**, la quantità è la stessa, per il furto grave. Se non vi è questa intenzione, « ad gravem resituendi obligationem inducendam, probabile est requiri quantitatem duplo majorem ea quae ad grave peccatum sufficeret, si furtum fieret simul et semel ». Così il **Gennaro** « Summarium », n. 440, II. « Si furtula coalescunt **non ex intentione**, sed ex aliis causis, requiritur quantitas duplo major quantitate absolute gravi, si pluribus, relative gravi, si eidem personae furtula fiant » dice l'**Arregui**, n. 416, 2, editio XI; e con questi autori stanno, si può dire, gli altri, facili a riscontrarsi.

E così rispondo al Caso di **Berta**, proposto da un buon abbonato.

Mons. Dott. **CARLO GORLA**

Penitenziere Maggiore della Metropolitana di Milano

CLERO E NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Fuò sembrare un argomento soltanto tecnico, da lasciarsi ad ingegneri e periti, ma investe invece parecchie e non lievi responsabilità degli amministratori dei beni ecclesiastici, parroci, beneficiari, rettori di chiese, fabbricieri, ecc. Non per questo crediamo necessario inoltrarci nei sistemi di accertamento dei fabbricati urbani (scadenza il 31 dicembre p. v.) per mezzo degli appositi schedari e delle planimetrie: notizie queste già divulgate. Meglio richiamare l'attenzione su alcuni dati che più direttamente ci interessano e su alcuni problemi che si affacciano.

Il R. D. 13 aprile 1939 n. 652, diretto a costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani, tende a due scopi ben determinati: 1° ad **accertare la proprietà** degli immobili stessi; 2° a **determinarne la rendita**.

Sfuggono ad ambedue questi scopi, e perciò sono **esclusi dall'accertamento**, tra l'altro, « i fabbricati destinati all'esercizio dei culti ». E si fa notare che tali si intendono « gli edifici, o porzioni di edifici, destinati a qualsiasi culto pubblico (cioè le Chiese, i Santuari, le Cappelle e gli Oratori dei cattolici, nonchè i templi di ogni altra confessione religiosa) comprese le sacrestie e gli altri locali incorporati alle chiese e ai templi, quando servano alla